CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 febbraio 1969 *(Stampato n. **149**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEDATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUSSO CARLO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 febbraio 1969

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 6 giugno 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che il Senato della Repubblica ha già approvato, riguarda la proroga delle clausole amministrative dell'Accordo internazionale del grano concluso una prima volta nel 1949, rinegoziato nel 1962 e prorogato al 1967 mediante due protocolli annuali. Si tratta perciò di un adempimento che sana una situazione

del passato senza interferire nel merito dei problemi relativi al commercio internazionale del grano che invece sono stati trattati successivamente, nel quadro dei negoziati del *Kennedy round*, ed hanno formato oggetto di apposite convenzioni già sottoposte all'esame del nostro Parlamento con apposito strumento di ratifica.

Per queste ragioni se ne propone l'approvazione, facendo anche presente che le Commissioni Bilancio e Agricoltura, investite del parere, si sono espresse in senso favorevole, rispettivamente, in data 11 e 12 marzo 1969.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4 del Protocollo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 500.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.